

Legge regionale 31 ottobre 1986 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

CAPO IV

Norme finanziarie e finali

Art. 11

Per le finalità previste dal precedente articolo 4, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7945 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a fronte di progetti di investimento nel settore dei servizi all' industria promossi da parte delle Società finanziarie delle partecipazioni statali, da imprese controllate dalle stesse, da Società di promozione industriale, da cooperative o società a capitale misto, nonché da imprenditori privati >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Per le finalità previste dal precedente articolo 4, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.500 milioni per l' anno 1986, di lire 5.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.

Il predetto onere complessivo di lire 12.500 milioni fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di complessive lire 12.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.500 milioni per l' anno 1986, di lire 5.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 3.000

milioni per l' anno 1988, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): dell' importo di lire 4.500 milioni relativo all' anno 1986, la somma di lire 2.500 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale n. 10/1982, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 7 febbraio 1986.

Per le finalità previste dal precedente articolo 4, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 2.000 per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di complessive lire 5.000 milioni suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importi, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Per le finalità previste dal precedente articolo 4, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI, il capitolo 6764 con la denominazione: << Contributo a favore di un fondo rischi gestito da una società per azioni da costituirsi tra Società di promozione industriale delle Partecipazioni Statali, Società finanziarie a partecipazione regionale ed, eventualmente, Casse di Risparmio, avente nell' oggetto sociale la concessione di garanzie per favorire l' accesso di finanziamenti agevolati a medio termine per investimenti necessari alla realizzazione di nuove iniziative delle società finanziarie delle Partecipazioni Statali e/o di Società di promozione industriale di imprese controllate dalle stesse >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.

Al predetto onere di lire 3.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari

importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Per le finalità previste dal precedente articolo 4, lettera e), è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI, il capitolo 8237 con la denominazione: << Conferimento ai Consorzi regionali di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per l' integrazione del fondo rischi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1987.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 12

Per le finalità previste dal precedente articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1986, di lire 700 milioni per l' anno 1987 e di lire 800 milioni per l' anno 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7947 con la denominazione: << Contributi per favorire l' insediamento di Centri di innovazione industriale nelle province di Trieste e Gorizia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1986, di lire 700 milioni per l' anno 1987 e lire 800 milioni per l' anno 1988.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 13

Per le finalità previste dal precedente articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1986, di lire 900 milioni per l' anno 1987 e di lire 800 milioni per l' anno 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IV - il capitolo 2713 con la denominazione: << Contributi sulle spese di gestione sostenute dai Centri di innovazione industriale insediati nelle province di Trieste e di Gorizia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1986, di lire 900 milioni per l' anno 1987 e di lire 800 milioni per l' anno 1988.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 14

Per le finalità previste dal precedente articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7948 con la denominazione: << Contributi in conto capitale sulle spese necessarie per l' acquisto di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive nonché per l' acquisto di macchinari ed attrezzature industriali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 15

Per le finalità previste dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1986 e di lire

1.300 milioni per l' anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria IX - il capitolo 8759 con la denominazione: << Spese per l' esecuzione di studi di fattibilità e progettazioni di piani e di opere di preminente interesse per la regione e per il rafforzamento della base produttiva anche avvalendosi di collaborazioni esterne con società ed imprese a prevalente capitale statale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 16

Per le finalità previste dal precedente articolo 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7949 con la denominazione: << Contributi in conto capitale al fine di favorire l' avvio e lo svolgimento di programmi industriali di ricerca e di innovazione tecnologica da parte di società ed imprese >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato a bilanci medesimi).

Art. 17

Sui sottoindicati capitoli, previsti dai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16, vengono iscritti, in termini di cassa, gli stanziamenti a fianco di ciascuno segnati:

cap. 2713	lire 300 milioni
cap. 6764	lire 2.000 milioni
cap. 6814	lire 4.500 milioni
cap. 6853	lire 1.000 milioni
cap. 7945	lire 2.000 milioni
cap. 7947	lire 500 milioni
cap. 7948	lire 500 milioni
cap. 7949	lire 1.000 milioni
cap. 8759	lire 700 milioni

mediante prelevamento dell' importo complessivo di lire 12.500 milioni dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.

Art. 18

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.